

IL CONCORDATO IN CONTINUITA' LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO

Avv. Prof. Umberto Ferrari
Cremona, 15 febbraio 2013

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

Obiettivo: continuità aziendale

Oggetto della continuità: azienda;impresa

Vincolo: Funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Strumenti conoscitivi: Analitica indicazione di dei costi e dei ricavi + delle risorse finanziarie e del fabbisogno finanziario del periodo di continuità

Frammentazione disciplinare = artt. 186 bis e 182
quinques

Proliferazione attestazioni

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

STRUMENTI OPERATIVI

1. moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati;
2. inefficacia delle clausole di risoluzione dei contratti pendenti;
3. contrarre finanziamenti prededucibili;
4. pagamenti anteriori al concordato se essenziali.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

MODALITÀ ATTUATIVE

Il piano prevede

- prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore: creditori soddisfatti con utili esercizio o apporti finanziari di terzi;
- cessione o conferimento dell' azienda in una o più società, anche di nuova costituzione: creditori soddisfatti con ricavato vendita azioni/quote o azienda (che prosegue con terzo - discutibile);
- Formula mista: liquidazione di beni non funzionali e continuità.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

CONTENUTO DEL PIANO:

- analitica indicazione dei costi e dei ricavi, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura;
- relazione del professionista sulla funzionalità della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa per il miglior soddisfacimento dei creditori.

MISURE per consentire attuazione

- 1 - possibilità di prevedere una **moratoria** (sino a 1 anno) dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

2. - CONTRATTI PENDENTI E RAPPORTI PA

• Art. 186 bis c. 3 e Art. 169 bis, **principi:**

- A) contratto stipulato tra privati prosegue all'apertura CP, salvo autorizzazione giudice sospensione o scioglimento;
- B) contratto stipulato tra imprenditore e p.a. prosegue a condizione che:
- i) piano prevede prosecuzione attività aziendale;
 - ii) esperto attesta conformità al piano e ragionevole capacità adempiere;
 - iii) no autorizzazione a sospensione o scioglimento rapporto;
- C) il contratto stipulato tra imprenditore e p.a. prosegue in capo a terzi :
- i) piano prevede cessione d'azienda o conferimento in società;
 - ii) chi subentra ha requisiti Codice contratti pubblici ;
 - iii) attestazione esperto dichiara conformità al piano e ragionevole capacità adempimento.
- D) contratto stipulato tra imprenditore e la p.a. risolve automaticamente in caso di CP liquidatorio, in virtù principi Codice contratti pubblici.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

Concordato in continuità ed appalti pubblici

- L'ammissione al concordato non preclude alla società la possibilità di partecipare a gare pubbliche, in presenza di:
 - attestazione del Professionista di conformità al Piano;
 - impegno di altro operatore a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'ausiliata in caso di fallimento.

- La società ammessa al concordato può far parte di un RTI purché:
 - non rivesta la qualità di mandataria;
 - le altre società non siano soggette a procedure concorsuali.

3 – PAGAMENTO CREDITORI ANTERIORI (VEDI SOPRA)

4 – FINANZA INTERINALE PREDEDUCIBILE (VEDI SOPRA)

FASE AMMISSIONE – ADESIONE PROPOSTA

MODALITÀ DI VOTO

- In udienza = verbale indicati voti favorevoli e contrari + nomi creditori che non hanno espresso voto;
- Entro 20 gg post chiusura verbale = creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma, lettera, fax (art. 178, c.4);
- Silenzio – Assenso: in assenza di esercizio di voto, i creditori si ritengono consenzienti ai fini del computo della maggioranza (art. 178, c.4)

Mutamenti condizioni fattibilità Piano

Se il commissario rileva – dopo l'approvazione del concordato

- il mutamento condizioni fattibilità del Piano:
- avvisa i creditori;
- i creditori dissenzienti possono modificare il voto costituendosi nel giudizio di omologazione (art. 179, c. 2)

FASE OMOLOGAZIONE

OMOLOGA (Art. 181, 2° c)

- entro 6 m da presentazione ricorso prorogabile per una sola volta e per 60 gg.;
- orientamento generale natura non perentoria.

Poteri Tribunale:

-esclusa valutazione convenienza (spetta creditori)

-certamente

- verifica regolarità formale procedura;
- raggiungimento maggioranze.

-dubbio valutazione fattibilità piano (art. 180, 3° c)

Creditori dissenzienti: in assenza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi possono contestare la convenienza della proposta. Il Tribunale può omologare se ritiene conveniente con il "*Cram down*"